



2026

STATUTO DI POPOLO SOVRANO

TITOLO I - Costituzione, Finalità e Principi Generali

Art. 1 – Natura, Sede e Simbolo

1. È costituita l'Associazione politica denominata "**Popolo Sovrano**" (di seguito anche il "Partito"), ai sensi dell'art. 49 della Costituzione Italiana.
2. Il Partito ha sede legale in Cremona. La Direzione Nazionale ha facoltà di istituire sedi operative, uffici e sezioni in Italia e all'estero.
3. Il Partito agisce nel pieno rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione.
4. Il simbolo del Partito è costituito dai seguenti elementi: una lettera "P" di colore blu sormontata da una corona di colore quarzo giallo olivastro, fusa ad una lettera "S" del medesimo colore blu ma con la sua parte superiore, adiacente alla corona, di colore quarzo giallo olivastro, il tutto su sfondo bianco, entro un cerchio color quarzo giallo olivastro. L'uso del simbolo è regolato dalla Direzione Nazionale.

Art. 2 – Finalità e Obiettivi

1. Il Partito promuove l'evoluzione dei sistemi democratici attraverso l'adozione del metodo del "**Doppio Controllo Elettorale**".
2. Tale metodo si prefigge di conferire agli elettori (denominati nel manifesto ideale "Soci Sovrani") la facoltà di determinare non solo la **DIREZIONE** politica (indirizzo programmatico), ma anche la **POTENZA** dell'azione di governo (intensità del mandato e del relativo budget).
3. Il Partito persegue la propria missione attraverso la partecipazione alle consultazioni elettorali, l'iniziativa legislativa e la diffusione culturale del proprio metodo.

Art. 3 – Ambito di Attività Elettorale

1. Il Partito concentra la propria azione prioritaria sulle elezioni Politiche Nazionali ed Europee.
2. La partecipazione alle elezioni Amministrative (Locali/Regionali) è subordinata alla previa approvazione dell'Assemblea Nazionale, che ne valuta la coerenza con l'applicazione del **Doppio Controllo Elettorale** a livello centrale.

TITOLO II - Organi di Indirizzo e Rappresentanza Politica

Art. 4 – I Soci

1. Possono iscriversi a Popolo Sovrano i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e ne condividano le finalità.
2. Gli iscritti hanno diritto di partecipazione alle assemblee provinciali e di elettorato attivo e passivo per le cariche interne, secondo i criteri di incompatibilità definiti dal presente Statuto.

3. Al fine di garantire la separazione tra indirizzo politico e gestione, la carica di componente della struttura politico-organizzativa (Presidenti Provinciali, Regionali e Nazionali) è incompatibile con la candidatura a cariche pubbliche elettive. L'accettazione della candidatura comporta la decadenza automatica dalla carica interna.

Art. 5 – Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è l'organo di base dei soci residenti in una medesima Provincia.
2. Ha il compito di individuare tra i soci i candidati per le elezioni politiche, valutandone il merito e la coerenza con il Metodo, e di diffondere i principi del Partito sul territorio.

Art. 6 – Presidente Provinciale

1. È eletto dall'Assemblea Provinciale a maggioranza semplice.
2. Rappresenta l'indirizzo politico del Partito nella Provincia e coordina la ricerca dei candidati locali. È membro di diritto dell'Assemblea Regionale.

Art. 7 – Assemblea Regionale e Presidente Regionale

1. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti Provinciali della Regione.
2. L'Assemblea elegge tra i propri membri il **Presidente Regionale**, che coordina l'attività politica regionale e siede di diritto nell'Assemblea Nazionale.

Art. 8 – Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo supremo di indirizzo politico. È composta dai Presidenti Regionali, dai Soci Fondatori e, con funzioni esecutive, dal Segretario e dal Tesoriere.
2. All'Assemblea spettano le decisioni sulle linee programmatiche, le alleanze, l'approvazione dei bilanci e la ratifica finale delle liste elettorali.
3. L'Assemblea elegge al proprio interno il **Presidente Nazionale**.

Art. 9 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo deliberativo di massima rappresentanza. Si riunisce ordinariamente ogni cinque anni, anche in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal Segretario.
2. Il Congresso definisce l'indirizzo politico di lungo periodo e, a conclusione dei lavori, procede alla ratifica o alla revoca individuale della fiducia al Presidente Nazionale, al Segretario Nazionale e al Tesoriere Nazionale.

TITOLO III - Organi di Gestione, Amministrazione e Attuazione

Art. 10 – Segretario Nazionale (Potere Esecutivo)

1. Il Segretario Nazionale è l'organo di attuazione delle delibere dell'Assemblea Nazionale. È scelto tra i soci che non ricoprono né hanno mai ricoperto cariche politiche di indirizzo. Egli garantisce l'efficacia dell'azione politica e la fedeltà al Metodo, coordinando la struttura operativa sotto la vigilanza dell'Assemblea Nazionale e del Congresso.
2. Rappresenta legalmente il Partito, dirige la segreteria operativa e coordina la comunicazione esterna.

Art. 11 – Tesoriere Nazionale (Amministrazione)

1. Il Tesoriere Nazionale gestisce il patrimonio e la contabilità del Partito.
 2. Agisce in piena autonomia tecnica per garantire il rispetto delle leggi sul finanziamento ai partiti e della trasparenza contabile. Risponde del proprio operato all'Assemblea Nazionale e al Congresso.
-

TITOLO IV - Organi di Garanzia e Consulenza

Art. 12 – Comitato Consultivo e Gruppo Disciplinare

1. Il Comitato Consultivo fornisce analisi tecniche sull'applicazione del Metodo.
 2. Il Gruppo Disciplinare vigila sul rispetto dello Statuto e del codice etico, irrogando sanzioni (ammonizione o espulsione) in caso di gravi violazioni. È composto da cinque membri dell'Assemblea Nazionale estratti a sorte per ogni singolo procedimento. Il suo giudizio, assunto nel rispetto del principio del contraddittorio, è definitivo internamente al Partito.
-

TITOLO V - Patrimonio e Norme Transitorie

Art. 13 – Patrimonio e Risorse

1. Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dalle erogazioni liberali e dagli eventuali contributi previsti dalla legge, gestiti secondo criteri di massima trasparenza.

Art. 14 – Clausola Transitoria (Fase Costituente)

1. Fino alla costituzione delle Assemblee Regionali in almeno due terzi del territorio nazionale, tutti i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea Nazionale e agli organi direttivi sono esercitati dai **Soci Fondatori** in qualità di Comitato Promotore Reggente.
2. Gli atti compiuti in fase transitoria saranno sottoposti a ratifica nella prima seduta utile dell'Assemblea Nazionale regolarmente costituita o nel primo Congresso Nazionale.

Art. 15 – Modifiche Statutarie e Scioglimento

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza assoluta dei soci iscritti.